



# COMUNE DI RONZO-CHIENIS

Provincia di Trento

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 20

OGGETTO: Intervento 3.3.D - Progetto per il miglioramento e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche montane del Comune di Ronzo Chienis le annualità 2023-2025. Approvazione in linea tecnica progetto e determinazione modalità di affidamento del servizio.

L'anno **duemilaventitre** addì **diciannove** del mese di **aprile** ad ore 17.30,

**19 aprile 2023**

nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunita la Giunta comunale, in seduta in forma mista, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta approvato con deliberazione consiliare n. 17 di data 29.09.2022.

Presenti i Signori:

1. CAROTTA Gianni
2. FINOTTI Renato
3. CAVALIERI Marta
4. CAGLIEROTTI Davide
5. STERNI Carol

Assenti	
giust.	ing.
X	

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato all'Albo Comunale il

**21 aprile 2023**

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi

Assiste e verbalizza il segretario comunale  
dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **Finotti Renato** nella sua qualità di **Vicesindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta telematica per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Intervento 3.3.D - Progetto per il miglioramento e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche montane del Comune di Ronzo Chienis le annualità 2023-2025. Approvazione in linea tecnica progetto e determinazione modalità di affidamento del servizio.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Provincia Autonoma di Trento, tramite l'Agenzia del Lavoro, promuove e sostiene progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili, denominato Intervento19 (ex Azione 10) ora Intervento 3.3.D;
- la Giunta Provinciale di Trento, con deliberazione n. 75 di data 24.01.2020 successivamente modificata con deliberazione n. 2039 di data 26 novembre 2021 e n. 2476 di data 22.12.2022, ha adottato il Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura, in cui sono indicati gli interventi di politica del lavoro ed individuati sette macro ambiti di azione ritenuti prioritari e strategici al fine di contribuire e rendere effettivo il diritto al lavoro e l'elevazione professionale dei lavoratori trentini, tra i quali figurano anche i lavori socialmente utili;
- i progetti di intervento possono essere proposti da Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità di valle, APSP, per una durata che varia da un minimo di 4 ad un massimo di 10 mesi;
- detti progetti riguardano i settori dell'abbellimento urbano e rurale, ivi compresa la relativa manutenzione, la valorizzazione di beni culturali ed artistici ed il riordino di archivi e/o recuperodi testi e documenti d'interesse storico e culturale, servizi di custodia e vigilanza finalizzati all'ampliamento fruibilità degli impianti e attrezzature sportive, centri sociali e socio-assistenziali e d'ultimo particolare servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo;
- i progetti per l'accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili (Interventi 3.3.D.) sono finalizzati all'impiego di persone disoccupate residenti in provincia di Trento da almeno cinque anni continuativi o da almeno 10 anni nel corso della vita (di cui l'ultimo anno in via continuativa), oppure emigrati trentini iscritti all'Aire da almeno tre anni oppure disabili con invalidità di tipo psichico/intellettivo pari o superiore all'80%, madri di famiglie monoparentali, iscritti in apposite liste redatte dai Centri per l'impiego ed approvate dall'Agenzia del Lavoro e quindi trasmesse ai Comuni per la stesura dei progetti, la cui realizzazione deve essere affidata a Cooperative sociali di tipo b);
- i progetti approvati dall'Agenzia del Lavoro sono finanziati mediante un contributo pari al 70% del costo lavoro, più IVA, un contributo pari al 70% del costo lavoro per l'impiego di un caposquadra per progetti che coinvolgono gruppi di lavoro formati da almeno 4 lavoratori ed un ulteriore finanziamento pari al 13% del contributo concesso per il coordinatore di cantiere;

Considerato che il Comune, come previsto dal Documento degli interventi di politica del lavoro, ha la facoltà di presentare progetti relativi a più anni civili (per un massimo di tre) e l'Agenzia

del Lavoro assegnerà le opportunità ed il relativo finanziamento non solo per un anno, ma anche per gli anni successivi;

Dato atto che in data 07.03.2023 è stata inoltrata apposita domanda di contributo all'Agenzia del Lavoro subordinando l'attuazione del progetto all'ammissione a finanziamento dello stesso da parte della Provincia Autonoma di Trento.

Dato atto che con determinazione n. 381 di data 30.03.2023 il Dirigente del Servizio attività per il lavoro, cittadini e imprese dell'Agenzia del lavoro ha approvato il progetto triennale presentato dal Comune di Ronzo-Chienis ed ha disposto la concessione del finanziamento, per tutte 3 le annualità, per n. 1 caposquadra a 26 ore settimanali, n. 1 lavoratore a 20 ore settimanali, n. 2 lavoratori a 26 ore settimanali, per un periodo di 6 mesi, corrispondente a euro 19.289,61 annuo.

Ricordato che:

- nell'individuazione dei destinatari da inserire prioritariamente nei progetti, secondo quanto definito dal Documento provinciale in relazione all'Intervento 3.3.D, si deve tener conto in primo luogo dello stato di svantaggio sociale e della difficoltà di inserimento lavorativo dei destinatari ed anche del reale stato di bisogno delle persone iscritte in lista.
- per l'anno 2023 trovano applicazione, nell'ambito dei progetti 3.3.D, le disposizioni attuative approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia del lavoro n. 36 del 21 ottobre 2020, successivamente modificate con deliberazioni n. 20 di data 02.11.2021, n. 2 di data 26.01. 2022, n. 7 di data 09.03.2022 e n. 25 data 23.11.2022;
- i criteri secondo i quali sono stati individuati i lavoratori iscritti nelle liste predisposte dall'Agenzia del Lavoro sono i seguenti:
  - a) per i lavoratori appartenenti alla categoria "A" l'individuazione dei beneficiari avverrà a seguito della valutazione incrociata dei seguenti criteri:
    - stato di bisogno economico;
    - anzianità di disoccupazione;
    - coerenza tra competenze possedute e abilità richieste;
    - esperienze pregresse in ex Intervento 19 con valutazione positiva;
    - precedenza ai lavoratori residenti nel Comune di Ronzo - Chienis e nelle zone limitrofe, anche al fine di agevolare gli spostamenti degli stessi;
  - b) per i lavoratori appartenenti alla categoria "B" e C l'individuazione dei beneficiari avverrà secondo i seguenti criteri:
    - gravità dello svantaggio sociale in relazione alla condizione di invalidità;
    - anzianità di disoccupazione;
    - confronto e condivisione con i servizi territoriali segnalanti.

Considerato che il costo complessivo *annuo* stimato del progetto risulta essere pari ad euro 41.718,84, Iva inclusa e che in particolare lo stesso risulta composto dalle seguenti voci:  
euro 19.988,81 quale costo del lavoro;  
euro 3.663,45 per indennità mensa e Sanifonds;  
euro 835,88 per IRAP;  
euro 1.818,98 quale costo per il coordinatore di cantiere;  
euro 7.500,00 quale costo di gestione, amministrazione e noleggio;  
euro 1.200,00 per oneri della sicurezza;  
euro 6.711,71 per Iva 22%;

Ricordato, con riguardo alla determinazione del valore dell'appalto, che trova applicazione l'art. 6 della L.P. 2/2016 che recita: "*Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'Iva, valutato dall'Amministrazione aggiudicatrice, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi eventuali dei contratti*";

Rilevato che il Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura, adottato

dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 75 di data 24.01.2020 e modificato con deliberazione n. 2039 del 26 novembre 2021, individua espressamente i soggetti attuatori del progetto denominato Intervento 3.3.D nelle cooperative sociali di tipo b);

Considerato che le cooperative sociali di tipo B, godono di una peculiare disciplina (la legge 8 novembre 1991 n. 381), cui la normativa provinciale espressamente rinvia. Ciò in quanto tali enti sono tenuti per legge ad assumere soggetti svantaggiati almeno per il 30% dell'organico (articolo 4, comma 2, della legge n. 381/1991) e dunque consentono di aumentare le possibilità occupazionali per tali soggetti che versano in particolari condizioni di difficoltà;

Vista la legge n. 381 di data 08.03.1991 ed in particolare l'art. 5 comma 1, che prevede che *“gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza”*,

Vista la legge provinciale 23/1990 ed in particolare l'art. 21 commi 5bis e 5ter che testualmente dispongono:

*“5 bis. In ogni caso si applica l'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa provinciale;*

*5 ter. La Giunta provinciale, entro novanta giorni dall'approvazione di questo comma, sentite le organizzazioni rappresentative del terzo settore, emana le necessarie direttive alle strutture organizzative e agli enti strumentali affinché, in tutti i casi in cui la natura delle forniture e dei servizi lo consentono, diano concreta applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 381 del 1991”;*

Evidenziato preliminarmente che, relativamente alle modalità di affidamento di tale servizio, nella fattispecie viene a rilevare, soprattutto, l'aspetto sociale: l'intervento consiste, infatti, in progetti di accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili. Oggetto del sinallagma è l'attività di inserimento lavorativo e non la mera realizzazione degli interventi previsti in progetto (servizi di manutenzione o altro), per cui la causa del negozio è connotata dall'aspetto sociale più che dal fine di procacciare all'amministrazione servizi di altro genere. Conseguentemente, l'affidamento in parola appare pienamente riconducibile al concetto di appalto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria (articolo 3, comma 1, lett. ii), del Codice dei contratti), in quanto all'affidatario si chiede di fornire occasioni di lavoro a soggetti deboli, attraverso una specifica formazione e lo svolgimento di servizi socialmente utili;

Ribadito che la finalità dell'intervento è quella di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro di persone deboli e favorire, quindi, il recupero sociale e lavorativo di persone in situazione di svantaggio sociale;

Dato atto che a tal riguardo è stato pubblicato all'Albo telematico e sul sito istituzionale apposito avviso prot. n. 1373 del 15.03.2023 volto a richiedere alle cooperative interessate di avanzare la propria manifestazione di interesse e la candidatura per essere invitate alla procedura concorsuale, sia per dare la massima pubblicità alla gara che l'Amministrazione intende attivare, sia per ottemperare al principio di rotazione;

Rilevato che la disciplina provinciale di riferimento in materia di affidamento di servizi sociali, contenuta nell'articolo 30 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 ed in particolar modo il comma 2 in cui si specifica che: "... qualora il valore del contratto sia inferiore alla soglia europea, (750.000,00 euro) si applicano le leggi provinciali di settore vigenti, nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza

e di parità di trattamento. A questi affidamenti si applica anche il principio di rotazione come disciplinato ai sensi dell'articolo 19 ter, comma 3.

Considerato che, come evidenziato nella circolare del 18.03.2015 del Consorzio dei Comuni di Trento, l'affidamento dell'intervento quant'anche previsto ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/1991 deve essere preceduto da confronto concorrenziale fra almeno tre cooperative.

Ritenuto pertanto di disporre l'attivazione, ai fini dell'affidamento del servizio, di un confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 23 luglio 1990. n. 23 e ss.mm e art. 13 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, fra cooperative sociali di tipo "B" di cui all'art. 1, comma 1, lett b) della legge 381/1991, attivando una gara telematica su MEPAT.

Acquisiti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile, ivi compresa l'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente deliberazione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 di data 06.04.2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025, la nota integrativa e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023-2025;

- vista la legge n. 381 di data 08.03.1991 ed in particolare l'art. 5 comma 1 nonché la L.P. 23 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
- visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge vista la legge provinciale 10.09.1993, n. 26 e s.m.;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

## **DELIBERA**

1. di approvare in linea tecnica il progetto "Intervento 3.3.D - Progetto per il miglioramento e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche montane del Comune di Ronzo Chienis per gli anni 2023, 2024 e 2025, che ancorché non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il progetto prevede una spesa stimata *annua* complessiva di euro 41.718,84 Iva inclusa e che lo stesso risulta composto dalle seguenti voci:
  - ✓ euro 19.988,81 quale costo del lavoro;
  - ✓ euro 3.663,45 per indennità mensa e Sanifonds;
  - ✓ euro 835,88 per IRAP;
  - ✓ euro 1.818,98 quale costo per il coordinatore di cantiere;
  - ✓ euro 7.500,00 quale costo di gestione, amministrazione e noleggio;
  - ✓ euro 1.200,00 per oneri della sicurezza;
  - ✓ euro 6.711,71 per Iva 22%;
3. di disporre l'attivazione, ai fini dell'affidamento del servizio, di un confronto concorrenziale tra Cooperative di tipo B e ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 23 luglio 1990. n. 23 e ss.mm e art. 13 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, nelle forme indicate in premessa, demandando l'adozione dei successivi atti al Segretario comunale;
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

5. di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

**COMUNE DI RONZO-CHIENIS**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** Intervento 3.3.D - Progetto per il miglioramento e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche montane del Comune di Ronzo Chienis le annualità 2023-2025. Approvazione in linea tecnica progetto e determinazione modalità di affidamento del servizio.

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA**

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ronzo Chienis, 19 aprile 2023



Il Segretario comunale  
dott. Luca Galante

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Ronzo Chienis, 19 aprile 2023



La Responsabile del Servizio Finanziario  
rag. Antonia Benedetti

---

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che esiste copertura finanziaria (art.17 comma 27 L.R. 23.10.1998 n. 10)

Ronzo Chienis, 19 aprile 2023



La Responsabile del Servizio Finanziario  
rag. Antonia Benedetti

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Il Vicesindaco

*Renato Finotti*



IL SEGRETARIO COMUNALE

*dott. Luca Galante*



---

### **IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Addì, 19 aprile 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE

*dott. Luca Galante*



---